



## DECRETO SINDACALE

REGISTRO GENERALE N. 70 IN DATA 10-08-2024

**Oggetto:** REVOCA NOMINA ASSESSORILE

### Il Sindaco

Premesso che l'art. 57 dello Statuto del Comune di Como, al comma 1, prevede che la Giunta Comunale sia composta dal Sindaco e da un numero di Assessori fino al numero massimo previsto dalla legge;

Rilevato che, ai sensi delle vigenti disposizioni normative, il numero massimo degli Assessori per questo Ente (capoluogo di provincia) è pari a nove;

Visti gli articoli 46 e 47 del D.Lgs. n. 267/2000, e l'art. 57 commi 2 e 3 dello Statuto comunale, recanti disposizioni in materia di nomina e di revoca dei componenti della Giunta;

Visto l'art. 1, comma 137, della legge n. 56/2014, il quale prevede che nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico;

Richiamato il proprio decreto n. 64 del 21 settembre 2023, a mezzo del quale, da ultimo, si è provveduto alla nomina dei componenti della Giunta Comunale e al conferimento delle rispettive deleghe;

Visto il decreto R.G. n. 67 in data 06/08/2024 di rideterminazione della Giunta Comunale a seguito delle dimissioni in data 2 agosto u.s. dell'assessore Nicoletta Anselmi;

Richiamato in particolare l'art. 46 comma 4 del D.Lgs. 267 del 18/8/2000 che conferisce al Sindaco il potere di revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale;

Considerato che,

- per consolidata giurisprudenza l'atto di nomina è fondato sul potere discrezionale del Sindaco di scegliere gli assessori a suo insindacabile giudizio;
- l'assenza di criteri normativamente predeterminati per la scelta dei componenti della Giunta Comunale sottolinea il carattere pienamente fiduciario di tale scelta, non essendo previsti specifici requisiti per la nomina ad Assessore;
- il legislatore ha attribuito il potere di nominare e revocare i membri della Giunta Comunale al Sindaco in quanto, essendo eletto direttamente dai cittadini, è responsabile del governo locale e, pertanto, a lui devono essere imputati i risultati dell'Amministrazione;

Osservato quindi che:

- il provvedimento di revoca dell'incarico di uno o più assessori previsto dall'art. 46, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000, si basa sulle più ampie valutazioni di opportunità politico-amministrativa rimesse in via esclusiva al Sindaco, cui spetta l'incombenza di valutare la sussistenza di esigenze di carattere generale, tra cui quelle relative all'efficienza dell'azione amministrativa;
- la valutazione degli interessi coinvolti nella nomina e revoca di un assessore rientra nella piena scelta discrezionale del Sindaco, stante il rapporto di fiducia fra il Sindaco medesimo e le persone degli assessori, destinati a collaborare con lui nell'amministrazione dell'ente locale anche come delegati, assegnati ai vari assessorati;

Ritenuto di esercitare la facoltà di revoca della nomina ad Assessore comunale conferita a Francesca Romana Quagliarini, il cui impegno all'interno della Giunta si è rivelato inferiore alle aspettative e nella sostanza può essere ritenuto oggi nel complesso insoddisfacente;

Considerato che quanto sopra esposto potrebbe compromettere la realizzazione del programma di mandato, oltre che pregiudicare irrimediabilmente gli equilibri all'interno della Giunta Comunale e far venir meno le basi per una futura e proficua collaborazione in merito agli indirizzi programmatici;

Valutate in piena autonomia le soluzioni più consone al fine di perseguire con efficacia gli obiettivi programmatici definiti dall'Amministrazione Comunale, nonché di garantire la possibilità di proseguire l'attuazione del programma politico, assicurando la coesione e l'unità di indirizzo della Giunta;

Ribadito che la valutazione degli interessi coinvolti nel procedimento di revoca di un Assessore è rimessa in via esclusiva al sindaco, titolare politico dell'amministrazione, cui competono in via autonoma la scelta e la responsabilità della compagine di cui avvalersi per l'amministrazione dell'Ente nell'interesse della comunità locale;

Dato atto che per la revoca dell'incarico di assessore comunale non è necessaria la previa comunicazione dell'avvio del procedimento all'interessato, in considerazione del fatto che, in un contesto normativo nel quale la valutazione degli interessi coinvolti è rimessa in modo esclusivo al sindaco, non c'è spazio logico, prima ancora che normativo, per concepire l'esistenza dell'istituto partecipativo di cui all'art 7 della legge 241/90; inoltre, poiché il procedimento in parola è semplificato al massimo per consentire un'immediata soluzione delle criticità intervenute nell'ambito del governo locale, l'interposizione della comunicazione dell'avvio del procedimento osterebbe a tale finalità e, dunque, può legittimamente essere omessa;

Acquisito il parere positivo di regolarità tecnico-amministrativa espresso sul presente provvedimento dal Dirigente del Settore "Affari Generali – Centrale Affidamenti e contratti", nonché Vice Segretario Generale Vicario, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dal vigente Regolamento comunale sui controlli interni;

Per le motivazioni di cui in premessa, in riforma del proprio decreto n. 64 del 21 settembre 2023

#### DECRETA

1. Di revocare, per i motivi di cui in narrativa, il proprio provvedimento n. 64 del 21.09.2023 nella parte di nomina ad Assessore comunale di Francesca Romana Quagliarini, dando atto che la revoca della nomina comporta la contestuale revoca sia della nomina ad Assessore sia di tutte le deleghe ed incarichi conferiti dal Sindaco in ragione della carica istituzionale;
2. Di dare atto che la revoca ha efficacia immediata e che, pertanto, le attività politico-amministrative inerenti le deleghe sopra richiamate fanno capo al Sindaco;
3. Di disporre che il presente atto venga notificato all'interessata;
4. Di comunicare il presente atto al Consiglio Comunale nella sua prossima adunanza;
5. Di comunicare il presente atto per opportuna conoscenza all'Ill.mo Sig. Prefetto di Como;

#### I N F O R M A

che avverso il presente provvedimento sono ammessi:

Ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica del presente provvedimento,

Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla notifica del presente provvedimento.

**Il Sindaco**

**Alessandro Rapinese**

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione  
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*



Parere **Favorevole** in ordine alla **Regolarita' tecnica** (art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000).

Sede, 10-08-2024

**II DIRETTORE**  
**Dott.ssa ROSSANA TOSETTI**

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione  
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*

---



## Ufficio Notifiche

Visto l'art. 32 della L. 69/2009 e s.m.i.;

Visto l'art. 5 comma 5 del Regolamento comunale concernente "Misure organizzative per l'applicazione dell'art. 32 della L. 69/2009 che istituisce l'Albo Pretorio virtuale e regole tecniche per la redazione e la pubblicazione degli atti pubblici, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003", approvato con delibera G.C. n. 387/2009;

### attesta

che il documento avente oggetto **REVOCA NOMINA ASSESSORILE** è stato pubblicato all'Albo Pretorio informatico di questo Comune, dal 10-08-2024 al 24-08-2024.

Como, 26-08-2024

Il Responsabile  
**Consiglia Mello**

